



Comune di Lagnasco
Provincia di Cuneo

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 19 del 9/06/2015

Oggetto :

ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIoglimento O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, NONCHE' MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

L'anno **duemilaquindici** addì **nove** del mese di **giugno** alle ore **17** e minuti **45** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TESTA ERNESTO	SINDACO	X	
SACCHETTO ANDREA	VICE SINDACO		X
GALLESIO MARCO	ASSESSORE	X	
Totale		2	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor **PAROLA Dott. Corrado**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 ("Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"), convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

Preso atto che l'articolo 12 del citato decreto-legge prevede che i coniugi possano concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

Rilevato che all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui all'art. 12 precitato, è prevista la riscossione di un diritto fisso;

Atteso che, al riguardo, alla tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è stata inserita apposita previsione, al punto 11 bis;

Dato atto che tale diritto fisso non può essere determinato in misura superiore a quella fissata dall'articolo 4 della tabella allegata A) al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio, attualmente pari ad € 16,00;

Ritenuto di determinare l'importo del suddetto diritto fisso nella misura di €16,00;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. attestante, nel contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo D. Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del servizio interessato;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. attestante, nel contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo D. Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario;

Con votazione unanime e favorevole, legalmente espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa, in € 16,00.= l'importo del diritto fisso, di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile.
2. DI DARE ATTO che lo stesso verrà riscosso a partire dalla data di adozione del presente provvedimento.
3. DI DARE ATTO che le somme riscosse ai sensi del precedente punto 1) saranno introitate all'apposita risorsa del bilancio di esercizio.
4. DI INCARICARE di tutti gli adempimenti conseguenti il Responsabile del Settore Demografico.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente espressa, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.